SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 106**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 6 maggio 1988.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Angola.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri concernente la presenza di casi di colera in Angola;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Angola sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e i servizi competenti delle unità sanitarie locali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2041

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 144.

Modifiche ed integrazioni alle direttive relative al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, i cui interventi hanno per oggetto programmi di imprese riguardanti le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1982, n. 119, con la quale sono state stabilite le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indicate le priorità degli stessi in rapporto alle esigenze generali dell'economia nazionale e definiti i criteri per le modalità dell'istruttoria;

Vista la propria delibera del 4 febbraio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1983, n. 65, con la quale è stato precisato che la tematica elettronica «automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali» è inclusa tra le priorità anche quando sia sviluppata da imprese meccaniche;

Viste le proprie delibere del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1985, n. 72, e del 10 luglio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1985, n. 200, con le quali sono stati ritenuti ammissibili con priorità ai benefici del Fondo anche i programmi rientranti rispettivamente nei settori «Ciclomotori, motocicli e loro componenti» ed «Agroindustriale»;

Vista la propria delibera del 2 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1985, n. 141, con la quale le parole di cui al punto 1.1 della delibera 30 marzo 1982 «imprese industriali» sono state sostituite con «imprese industriali produttrici di beni e servizi», ed è stato stabilito che le piccole e medie imprese, individuate ai sensi della propria delibera dell'11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1979, n. 179, cui è riservata una quota del 20% degli stanziamenti annui di bilancio, possono accedere al Fondo prescindendo dalle priorità settoriali e dalle relative tematiche;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1983, n. 126, con la quale sono state impartite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttive in ordine all'istruttoria e alla valutazione dei programmi di imprese, mediante la classificazione degli stessi, sulla base di una serie di elementi analitici, in tre livelli, denominati «basso, medio ed elevato», cui corrisponde una percentuale di intervento del Fondo pari rispettivamente al 35%, 45% e 55% dei costi ammissibili, aumentabile dal CIPI di quindici punti percentuali, nel caso di programmi di eccezionale importanza per il Paese;

Visto l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Vista la nota n. 113151 del 25 febbraio 1988 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto di apportare alcune modifiche alle direttive del Comitato, in particolare alla delibera del 30 marzo 1983, riguardanti l'istruttoria e la valutazione dei programmi di innovazione tecnologica;

Ravvisata, ai fini dell'indicazione di nuove priorità, l'esigenza generale dell'economia nazionale di consolidare ed ulteriormente migliorare la posizione di quella parte della struttura produttiva del Paese che già oggi ha un elevato interscambio estero, attraverso innovazioni che consentano all'impresa di superare il difficile esame costituito dall'intrinseca competitività dei prodotti sui mercati internazionali;

Ravvisata altresì l'opportunità che siano incentivate le innovazioni industriali capaci di contribuire in misura significativa al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

Ritenuto inoltre opportuno disporre di un quadro complessivo degli interventi posti in essere dalla competente amministrazione al fine di una valutazione circa gli obiettivi, l'efficacia delle misure d'intervento, nonché la validità dei criteri e delle procedure anche con riferimento all'adempimento di cui all'art. 17 della legge n. 46/1982;

Delibera:

1. La delibera del 30 marzo 1983 viene modificata ed integrata nei seguenti punti:

a) Al punto 1 sono aggiunte le seguenti parole. «nonché al loro positivo impatto ambientale».

b) Al punto 2 le parole: «livello alto, medio o basso» sono sostituite con le parole: «livello innovativo o altamente innovativo».

c) Il successivo capoverso del punto 2 è sostituito dal seguente:

«A ciascuno dei due livelli che sarà indicato nella delibera adottata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge predetta, corrisponderà una percentuale di intervento del Fondo, prendendo a base la forma di finanziamento pari rispettivamente al 35% od al 55% dei costi ammissibili».

d) Di seguito alla lettera *i)* del medesimo punto 2 vengono aggiunte le seguenti lettere:

«*l)* i riflessi del programma di innovazione sulla bilancia commerciale, valutati secondo i criteri:

l.a eventuale riduzione delle importazioni conseguente alla disponibilità di prodotti a livello tecnologico più elevato e/o a costo inferiore;

l.b elevata percentuale di esportazione del fatturato dell'impresa;

l.c aumento percentuale dell'esportazione nazionale per i prodotti oggetto del programma;

l.d realizzazione di brevetti che riducano la dipendenza tecnologica dall'estero;

m) la rilevanza del programma di innovazione tecnologica in ordine al miglioramento delle condizioni ambientali, valutata secondo i seguenti criteri:

m.a processi con scarichi contenenti meno sostanze inquinanti e/o sostanze meno pericolose;

m.b tecnologie tendenti al riciclo ed al riutilizzo di rifiuti;

m.c procedimenti per la depurazione di acque reflue, gas, ecc.;

m.d processi di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

m.e tecnologie tendenti a realizzare processi con migliore salubrità dell'ambiente di lavoro;

m.f recuperi energetici volti alla riduzione degli scarichi termici nell'ambiente;

m.g miglioramento della sicurezza e diminuzione dell'inquinamento derivante dalla utilizzazione dei prodotti;

m.h miglioramento della situazione ambientale indotta da programmi di rilocalizzazione di impianti industriali ad alto rischio».

e) Il punto 3 viene sostituito dal seguente:

«Per quei programmi di eccezionale importanza per la politica industriale del Paese che comportino altresì una elevata ricaduta dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale, sulla competitività dell'intero settore considerato o un rilevante miglioramento delle condizioni ambientali, la percentuale di intervento del Fondo, prevista per i programmi altamente innovativi, può essere aumentata, su proposta del Ministro dell'industria, di quindici punti percentuali».

2. Il punto 3.4 della delibera del 30 marzo 1982 viene così integrato:

«Il legale rappresentante dell'impresa richiedente dovrà altresì sottoscrivere una dichiarazione che elenchi tutte le domande di intervento presentate dall'impresa nel quinquennio precedente la richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, su leggi agevolative comunitarie, statali e regionali, specificando la natura e l'importo delle agevolazioni ottenute».

3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'industria trasmette al CIPI, ai fini anche dell'adempimento di cui al primo comma dell'art. 17 della legge n. 46/1982, una relazione sulla destinazione delle risorse finanziarie del Fondo, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. In particolare, detta relazione dovrà contenere:

a) l'indicazione delle principali caratteristiche delle imprese richiedenti e degli elementi salienti dei programmi presentati;

b) i dati relativi all'intervento finanziario (disponibilità, impegni, erogazioni), distinti per le diverse forme di agevolazione previste dalla legge, per le quote riservate alle piccole e medie imprese ed al Mezzogiorno, per i settori indicati come prioritari;

c) le valutazioni sulla distribuzione geografica e settoriale delle agevolazioni concesse;

d) le considerazioni sulle problematiche emergenti e la formulazione di eventuali proposte.

4. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo vigente dell'intero art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica le priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota al dispositivo:

Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 46/1982 è il seguente:

«Art. 17. — Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo».

88G0206

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 145.

Ammissibilità al contributo di cui all'art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i servizi reali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la determinazione dei servizi destinati al sostegno dell'attività produttiva, al fine del riconoscimento alle imprese meridionali fornitrici di tali servizi delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 o, in alternativa, quelle di cui all'art. 83, undicesimo comma, dello stesso testo unico;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1986, n. 137, con la quale sono state determinate, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al primo comma dell'art. 12 sopra richiamato, le tipologie di servizi forniti dalle imprese meridionali a sostegno delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1986, n. 192, che individua, nel quadro delle direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno, le categorie di servizi reali rientranti nelle tipologie determinate con la delibera sopra indicata;

Visto l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Vista la nota n. 8422 del 15 settembre 1987, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone l'inserimento, nella tipologia dei servizi, delle iniziative promosse dalle imprese meridionali per fornire servizi di trasporto speciali su ferrovia;

Ritenuto di aderire alla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riguardante l'integrazione dell'elenco dei servizi reali;

Delibera:

Le tipologie e le categorie dei servizi reali indicate rispettivamente nelle delibere dell'8 maggio 1986 e del 16 luglio 1986 vengono integrate nel modo seguente:

«*i*) servizi di trasporto effettuati con mezzi speciali su rotaia».

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e alle premesse:

Il testo vigente dell'art. 12, primo comma, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«1. Il CIPI provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'art. 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni».

88G0207

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 6 maggio 1988.

Convocazione del collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Considerato che, ai sensi del secondo comma, lettera *e)*, del predetto articolo, occorre procedere all'elezione di un presidente di sezione, di sei consiglieri, di un primo referendario e di due referendari, in relazione all'effettiva consistenza numerica dei magistrati delle diverse qualifiche, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio 1988;

Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dalle norme richiamate dall'ultimo comma del predetto art. 10;

Decreta:

È convocato per il giorno 12 giugno 1988, dalle ore 9 alle ore 21, in Roma, viale Mazzini, 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1988

Il Presidente: CARBONE

88A2029

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 31 marzo 1988.

Approvazione delle tariffe relative alle prove di analisi e per copia certificati, presso il laboratorio ufficiale del Centro sperimentale stradale di Cesano di Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il voto 30 gennaio 1985, n. 47, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere che, nel periodo di cinque anni di validità del tariffario esaminato, i prezzi possano essere aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale, pubblicato nel mese di novembre di ciascun anno;

Visto che con decreto ministeriale 30 marzo 1987, n. 1070, è stato approvato il tariffario, attualmente vigente, per le prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il Centro sperimentale suddetto;

Considerato che il tariffario attualmente in vigore è stato determinato con riferimento all'aumento dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 1986;

Considerato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale, da luglio 1986 a luglio 1987, pubblicato dall'ISTAT è del 5%;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi relativi alle prove ed analisi e per copia certificati, presso il laboratorio ufficiale del Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma sono aumentati del 5% a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro-Presidente: DE ROSE

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 30 gennaio 1985 con provvedimento n. 47 ed aggiornato, con l'aumento del 5%, in conformità al decreto ministeriale n. 880 del 31 marzo 1988.

NORME GENERALI

1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.

2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S., 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio 3°, in data 18 novembre 1963, n. 2555, e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T. ecc.) sono esenti da bollo.

4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove; richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.

5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica - Ufficio 1°, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'allegherà d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno sempre essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.

7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà, mediante versamento sul conto corrente n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato - Entrate A.N.A.S.», su emissione di fattura da parte dell'ufficio I.V.A. e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S.; la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.

I certificati, relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda, verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici periferici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi ai prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sotto elencate:

Geotecnica: G
Meccanica delle terre: Mt
Materiali lapidei: Pt
Leganti idrocarburati: Li
Pavimentazioni: Pv
Leganti idraulici: Lc
Calcestruzzi: Cl
Ferri: F
Barriere: Br
Geolitologico: Gl
Chimico: Ch
Segnaletica stradale: Ss
Prove speciali: Ps

9) Per le prove in sito che richiedono l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese di prova in sito e dell'indennità di missione suddetta, in conto entrate A.N.A.S.

10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.

11) Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni, anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammortamento dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.

12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contradditorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la stessa durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità da disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979: trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del Direttore centrale tecnico dell'A.N.A.S., persone estranee all'amministrazione non potranno assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito di L. 7.670 per diritti di certificazione. Ogni copia non originale viene addebitata L. 2.730; se rilasciata in tempo successivo, L. 9.770.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste, prima di emettere lo stato finale dei lavori.

ELENCO DEI PREZZI
RELATIVI ALLE PROVE ESEGUITE NEI VARI LABORATORI

Laboratorio geolitologico

1)	Esame petrografico sommario	L.	14.700
2)	Esame petrografico macro e microscopico	»	110.670
3)	Selezione e percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura	»	9.240
4)	Peso specifico reale (per materiali litoidi)	»	18.480
5)	Peso specifico apparente	»	11.130
6)	Coefficiente di porosità	»	27.720
7)	Carbonatometria (mediata su due reazioni)	»	23.940
8)	Determinazione percentuale di calcite, dolomite, silice e minerali argillosi	»	55.230
9)	Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio	»	3.780
10)	Analisi granulometrica per via umida, per ogni setaccio minore di 2 mm con prelavaggio	»	11.130
11)	Esame al microscopio binoculare	»	46.200
12)	Separazione sabbie di minerali e suscettività magnetica	»	14.700
13)	Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13)	»	14.700
14)	Microfoto di preparati microscopici di campioni (due copie formato 13 × 13)	»	33.180

Laboratorio di geotecnica

1)	Essiccamento e disgregazione del campione:		
	a) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	L.	18.480
	b) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	27.720
2)	Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	7.350
3)	Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello	»	3.780
4)	Analisi granulometrica per sedimentazione	»	64.470
5)	Determinazione dell'umidità del campione	»	5.460
6)	Determinazione del peso di volume umido (metodo geometrico)	»	2.730
7)	Determinazione del peso di volume con volumenometro a mercurio	»	11.970
8)	Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	11.130
9)	Determinazione del peso specifico reale	»	14.700
10)	Determinazione del limite liquido	»	18.480
11)	Determinazione del limite plastico	»	14.700
12)	Determinazione del limite di ritiro	»	29.400
13)	Prova di costipamento AASHO normale o modificato, compresa la preparazione	»	41.370
	a) AASHO normale, per ogni provino	»	14.700
	b) AASHO modificato, per ogni provino	»	18.480
14)	Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.:		
	a) per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	27.720
	b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	18.480
15)	Prova di compressione, ad espansione laterale libera, su provini di 6"; per ogni provino:		
	a) senza registrazione della curva di deformazione	»	33.180
	b) completa di curva di deformazione	»	46.200
16)	Determinazione dell'equivalente in sabbia	»	46.200
17)	Classificazione U.N.I. ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	9.240

Laboratorio «Meccanica delle terre»

1) Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione approssimata della resistenza delle terre coesive con Pocket-Penetrometer (per ogni campione) . . . L. 9.240
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca . . . . . » 8.400
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello . . . . . » 3.780
4) Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norma ASTM D422-63 . . . . . » 64.470
5) Determinazione del peso specifico reale . . . » 14.700
6) Determinazione dell'umidità del campione. . » 6.510
7) Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata . . . . . » 4.620
8) Determinazione della classificazione di una terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove » 9.240
9) Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le singole prove . . . . . » 9.240
10) Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (diametro 3,81 cm), per ogni provino:
- *a)* senza rilievo della curva di deformazione » 18.480
- *b)* con rilievo della curva di deformazione . » 33.180

11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove: per ogni campione . . . . . » 11.130
- *a)* per ogni determinazione in meno verranno detratte . . . . . » 3.780

12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato drenato . . . . . » 55.230
13) Prova triassiale su provino indisturbato (diametro cm 3,81):
- *a)* per ogni provino non consolidato e non drenato . . . . . » 40.530
- *b)* per ogni provino consolidato non drenato con la misura della pressione interstiziale » 73.710
- *c)* per ogni provino consolidato drenato . . » 82.950

14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50-80 mm):
- *a)* con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cm², compreso il tracciamento del diagramma «e», lg (o) . . . . . » 92.190
- *b)* per il calcolo del coefficiente di consolidazione (C_v) in corrispondenza di un carico » 3.780
- *c)* per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K_v) in corrispondenza di un carico . . . » 1.890
- *d)* per il calcolo del modulo edometrico (E_d) in corrispondenza di un carico . . . . . » 1.890
- *e)* per il diagramma cedimenti tempo in corrispondenza di un carico . . . . . » 9.240
- *f)* per il ciclo di scarico . . . . . » 27.720
- *g)* per ogni incremento di carico oltre ai primi sei o superiore a 12 kg/cm² . . . . . » 11.130

15) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova edometrica:
- *a)* con un carico . . . . . » 22.050
- *b)* con due carichi . . . . . » 46.200

16) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova diretta:
- *a)* sulle sabbie (due determinazioni) . . . . . » 36.960
- *b)* su argille (tre determinazioni) . . . . . » 55.230

17) Prova penetrometrica statica:
- *a)* approntamento ed installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo: cadauno . . . . . » 147.740
- *b)* prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica tipo E_2, compresa la registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta R_p e della resistenza di attrito laterale locale R_l, nonché l'inclinazione della punta dalla verticale (per una profondità minima di ml 10,00): per ml . . . . . » 23.940
- *c)* trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza . . . . . L. 790

18) Prova scissometrica:
- *a)* approntamento ed installazione di apparecchiatura per prove scissometriche in sito, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo cadauno . . . . . » 258.200
- *b)* esecuzione di prova scissometrica senza preforo, realizzata con registrazione automatica su grafico dello sforzo di torsione:
  - *b_1)* per profondità dal piano campagna comprese tra mt 0,00 e mt 2,00 cadauna . . . . . » 55.230
  - *b_2)* per profondità dal piano campagna comprese tra mt 2,00 e mt 4,00 cadauna . . . . . » 92.190
  - *b_3)* per profondità dal piano campagna comprese tra mt 4,00 e mt 6,00 cadauna . . . . . » 129.150
  - *b_4)* trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura scissometrica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza » 790

19) Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia od acqua . . . . . » 22.050
20) Determinazione delle portanza in sito:
- *a)* secondo norme VSS-SNV 70317 . . . . . » 51.660
- *b)* con cicli di carichi ripetuti per ogni ciclo » 36.960

21) Determinazione del C.B.R. in sito . . . . . » 33.180
22) Prelievo campioni di terreno:
- *a)* mediante fustelle campionatrici (per ogni campione) . . . . . » 12.810
- *b)* disturbati (per ogni campione) . . . . . » 6.510

Laboratorio pietre

1) Analisi granulometrica:
- *a)* prelavaggio. . . . . L. 7.350
- *b)* per via secca, per ogni crivello o setaccio » 3.780
- *c)* per via umida, per ogni crivello o setaccio » 4.620

2) Peso specifico reale . . . . . » 14.700
3) Peso specifico apparente (con picnometro) . » 11.130
4) Peso specifico apparente (con volumometro a mercurio). . . . . » 11.970
5) Peso di volume dei granulati (con tavola a scosse) . . . . . » 12.810
6) Indice dei vuoti di pietrischetti e graniglie . » 23.940
7) Coefficiente di imbibizione. . . . . » 18.480
8) Porosità . . . . . » 27.720
9) Coefficiente di frantumazione, anche dinamico » 36.960
10) Perdita per decantazione. . . . . » 22.050
11) Idrofilia . . . . . » 23.940
12) Adesività (secondo Riedel - Weber) . . . . . » 36.960
13) Resistenza alla compressione:
- *a)* per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 + 11,00 . . . . . » 6.510
- *b)* per ogni cubetto di roccia di lato oltre cm 11,00 . . . . . » 8.400

14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:
- *a)* per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 + 11,00 . . . . . » 13.860
- *b)* per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre cm 11,00 . . . . . » 15.750
- *c)* per ogni cubetto di roccia di spigolo cm 7,1 + 11,00 . . . . . » 29.610
- *d)* per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre cm 11,00 . . . . . » 36.960
- *e)* per ogni cubetto di calcestruzzi di spigolo cm 11,00 + 20,00. . . . . » 36.960

15) Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia . . . . . » 6.510
16) Ciclo di gelività. . . . . » 92.190

17) Resistenza all'usura, determinata su due provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini	L.	35.070
18) Prova Los Angeles	»	36.960
19) Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, per ogni griglia a fessure	»	9.240
20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per le prove mediante frantumazione, per ogni kg	»	3.780
21) Prova micro-dèval	»	36.960
22) Coefficiente di abradibilità accelerata	»	92.190

Laboratorio «Leganti idraulici»

Divisione cementi:

1) Determinazione del tempo di presa	L.	20.370
2) Determinazione del peso specifico	»	14.700
3) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura	»	49.770
4) Determinazione della indeformabilità (pinze Le Chatelier)	»	14.700
5) Controllo della finezza di macinazione (per via umida)	»	12.810
6) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume)	»	33.180
7) Determinazione della superficie specifica con il permeabilimetro di Blaine secondo la norma NF P 15-422	»	18.480

(per le prove chimiche vedasi «Laboratorio chimico»)

Divisione agglomerati cementizi:

8) Determinazione del tempo di presa	»	20.370
9) Determinazione del peso specifico	»	14.700
10) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura	»	49.770
11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier)	»	14.700
12) Controllo della finezza di macinazione (per via umida)	»	12.810
13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume)	»	33.180

Divisione calci idrauliche:

14) Determinazione del tempo di presa	»	20.370
15) Determinazione del peso specifico	»	14.700
16) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione	»	49.770
17) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110°	»	12.810
18) Prova di espansione in autoclave	»	33.180

Laboratorio «Leganti idrocarburati»

Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:

1) Determinazione del peso specifico	L.	11.130
2) Solubilità in solventi organici:		
a) per i bitumi	»	22.050
b) per le polveri asfaltiche	»	36.960
3) Determinazione del punto di lampeggiamento	»	22.050
4) Viscosità:		
a) assoluta	»	47.880
b) cinematica	»	73.710
c) Redwood	»	36.960
5) Duttilità	»	22.050
6) Penetrazione	»	14.700
7) Determinazione degli asfalteni	L.	36.960
8) Volatilità	»	22.050
9) Punto di rottura	»	44.310
10) Contenuto in paraffina	»	36.960
11) Determinazione dell'acqua contenuta in un catrame	»	25.830
12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione frazionata)	»	22.050
13) Percentuale in peso delle naftaline (in seguito a distillazione frazionata)	»	22.050
14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati	»	46.200
15) Trattamento preliminare per la determinazione della paraffina nelle polveri asfaltiche	»	14.700
16) Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo	»	25.830
17) Punto di rammollimento (palla anello)	»	25.830

Divisione emulsioni bituminose:

18) Determinazione della percentuale di acque (con xilolo)	»	18.480
19) Contenuto in bitume	»	22.050
20) Contenuto di emulsivo secco	»	14.700
21) Viscosità Engler	»	25.830
22) Omogeneità	»	22.050
23) Stabilità nel tempo	»	18.480
24) Sedimentazione	»	11.130
25) Stabilità al gelo	»	29.610
26) Estrazione del bitume	»	36.960
27) Determinazione del Ph	»	12.810
28) Trattenuto al setaccio 0,4 e 0,6 UNI 2331	»	9.240
29) Ricoprimento, secondo ASTM 1664-69, con inerte di varia natura	»	36.960

Laboratorio pavimentazioni

1) Determinazione quantitativa del contenuto di legante di miscele di aggregati lapidei con bitume secondo la norma C.N.R.:		
a) estrazione a caldo con Soxhelet	L.	36.960
b) estrazione a freddo con centrifuga	»	27.720
2) Idrofilia	»	23.940
3) Peso specifico apparente di miscela di aggregati lapidei secondo la norma C.N.R.	»	14.700
4) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino	»	18.480
5) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (solo rottura), per ciascun provino	»	12.810
6) Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e bitume con pesata idrostatica di provino paraffinato secondo la norma C.N.R.	»	16.590
7) Peso di volume di tasselli di conglomerati bituminosi con pesata idrostatica di provino non paraffinato	»	12.810
8) Taglio tassello da conglomerato bituminoso costipato	»	11.130
9) Adesività (secondo Riedel-Weber)	»	36.960
10) Analisi granulometrica per via secca: per ogni crivello o setaccio	»	3.780
11) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele bituminose a mezzo dell'apparecchio Hubbard-Field, secondo le norme ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino	»	12.810

12) Determinazione della coesione e della resistenza alla deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei con il metodo Hiveem L. 18.480

13) Determinazione della percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume, secondo la norma C.N.R., in base ai risultati della determinazione del peso di volume, della percentuale del legante e del peso specifico dei granuli, oltre al costo delle singole prove . . » 3.780

14) Determinazione della resistenza a compressione e della deformazione di miscele di bitume, e di inerti lapidei, per mezzo della prova L.C.I.C.:
a) confezionamento, costipamento e rottura (per ciascun provino) . . . . » 18.480
b) solo rottura (per ciascun provino) . . . . » 12.810

15) Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico . . . . » 184.380

16) Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una posizione) . . . . » 14.700

17) Misure deflettometriche con trave di Beukelman o sistema ottico (esclusa la fornitura del mezzo di carico) . . . . » 18.480

18) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con tassellatrice (per ogni campione di dimensioni circa cm 30 × 30) . . . . » 55.230

19) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
a) con corone Ø 4" . . . . » 1.520
b) con corone Ø 6" . . . . » 1.890
c) con corone Ø 8" . . . . » 2.200

Laboratorio calcestruzzi

1) Resistenza alla compressione:
a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a cm 16 di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . L. 13.860
b) per serie di due provini cilindrici con diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . » 15.750
c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o spigolo fino a 16 cm se cubico . . . . . . » 7.350
d) per ogni provino in più (oltre la serie di due) avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico . » 8.190

2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione fino a cm 25 × 25, per ogni prisma » 18.480

3) Determinazione del modulo elastico:
a) con impiego di estensimetro meccanico . » 55.230
b) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-gages) . . . . » 92.190

4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura . . . . » 461.050

5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni provino . . . . » 9.240

6) Peso dell'unità di volume:
a) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a 16 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . L. 8.400
b) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo 20 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . » 9.980

7) Confezione e maturazione dei provini:
a) per una serie di quattro provini di lato fino a 16 cm . . . . » 46.200
b) per una serie di quattro provini di lato maggiore di 16 cm . . . . » 49.770
c) analisi granulometrica per via secca, per ogni crivello o setaccio . . . . » 3.780

8) Determinazione del modulo di elasticità mediante misura della frequenza di risonanza . » 39.960

9) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump Test) . . . . » 11.130

10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata) . . . . » 13.550

11) Prova di pull out con spinotti ad espansione, cadauna . . . . » 18.480

12) Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici; per ogni ora di prova . . . . » 2.000

13) Preparazione del campione per prova di permeabilità . . . . » 24.470

14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carote, per ogni faccia . . . . » 6.200

15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
a) con corone Ø 2" . . . . » 1.890
b) con corone Ø 4" . . . . » 2.200
c) con corone Ø 6" . . . . » 2.940

Laboratorio «Materiali ferrosi»

1) Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa preparazione) . . . . L. 8.190

2) Prova di trazione per ogni provino:
a) su ferri tondi lisci aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . » 13.860
b) su ferri tondi lisci aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . » 18.480
c) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . » 15.750
d) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . » 20.370
e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allungamento . . . . » 23.940
f) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione dei limiti convenzionali allo 0,1% - 0,2% e modulo elastico . . . . » 22.050
g) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione della tensione di rottura, limiti convenzionali 0,1% - 0,2%, modulo elastico ed allungamento . . . . » 46.200

3) Prova di piegamento su acciai tondi e ad aderenza migliorata — L. 9.240

4) Determinazione del peso a ml acciai tondi — » 5.460

5) Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi Ø ≤ 16 8 mm — » 97.650

6) Durezza Brinell e Vickers — » 22.050

7) Durezza Rockwell — » 9.240

8) Calcolo della sezione resistente per acciai tondi e lisci — » 2.730

9) Determinazione della sezione equivalente per acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso a ml) — » 7.350

10) Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con piastrina di rame o con resine — » 36.960

11) Resistenza a fatica, per ogni ora di prova — » 55.230

12) Beam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:
a) prova completa relativa ad una barra di Ø ≤ 16 mm — » 368.870
b) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di Ø ≤ 16 mm — » 663.920
c) prova completa relativa ad una barra di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm — » 452.030
d) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm — » 783.930

13) Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore — » 130

14) Prove a fatica (per trazione) su ferri tondi o trefoli, per ogni ora — » 49.250

Laboratorio «Barriere metalliche»

1) Prova di trazione sul nastro, esclusa la preparazione del provino (per ogni provino) — L. 35.070

2) Taglio del nastro (n. 2 + 3 tagli) — » 14.700

3) Fornitura e preparazione al tornio di piastra rigida in acciaio con svasatura tronco-conica (per ogni piastra) — » 55.230

4) Fornitura e preparazione al tornio di perni in acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco-conica (per ogni perno) — » 27.300

5) Saldatura del nastro alle piastre (per ogni provino) — » 36.960

6) Fornitura, preparazione e saldatura di fazzoletti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto) — » 11.130

7) Flessione dei nastri:
a) flessione (per ogni nastro) — » 23.940
b) preparazione (per ogni nastro) — » 18.480

8) Flessione sostegno:
a) flessione (per ogni sostegno) — » 23.940
b) preparazione (per ogni sostegno) — » 18.480

9) Prova di collegamento fascia-sostegno:
a) collegamento fascia-sostegno (per ogni provino) — » 23.940
b) preparazione (per ogni provino) — » 18.480

10) Prova di deformazione del distanziatore — » 7.350

11) Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso a seconda del numero e tipo di disegno.

12) Rilevamento caratteristiche (per ogni partita) — L. 18.480

13) Determinazione del peso su nastri o paletti — » 6.300

Laboratorio chimico

1) Determinazione dello zinco su barriere o nastri:
a) preparazione dei provini — L. 18.480
b) determinazione dello zinco (per ogni provino) — » 33.180
c) saggio di Preèce (uniformità del deposito di zinco) — » 36.960

2) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento Portland — » 138.500

3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico — » 165.900

3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una pozzolana — » 165.900

5) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una calce idraulica — » 92.190

6) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento di altoforno — » 147.740

7) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento alluminoso — » 138.500

8) Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo — » 138.500

9) Refrattari:
a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio — » 110.670
b) determinazione dell'umidità e della perdita alla calcinazione — » 33.180

10) Determinazione del contenuto in sostanze organiche di terre, graniglie, pietrischetti:
a) secondo il Road Research Laboratory — » 36.960
b) con acido tannico o con bicromato di potassio — » 22.050
c) con acqua ossigenata — » 31.290

11) Determinazione del rivestimento di zinco su fili di acciaio:
a) preparazione dei provini — » 9.240
b) determinazione dello zinco (su ogni provino) — » 27.720

12) Laterizi: determinazione dei solfati alcalini — » 36.960

13) Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di ammoniaca, nitriti, solfuri — » 55.230

14) Analisi quantitativa dell'acqua — » 110.670

15) Analisi chimica di agglomeranti cementizi — » 73.710

16) Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi — » 129.150

17) Determinazione dell'abbassamento crioscopico di una soluzione — » 27.720

Laboratorio «Segnaletica stradale»

Divisione vernici:

1) Preparazione del campione — L. 18.480

2) Estrazione del pigmento — » 25.830

3) Densità — » 31.290

4) Tempo di essiccamento al tatto — » 5.460

5) Potere coprente — » 42.420

6) Viscosità Stormer — » 27.720

7) Abrasione — » 73.710

8) Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata	L.	27.720
9) Determinazione del TiO_2 oppure del $PbCrO_4$	»	64.470
10) Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente	»	18.480
11) Determinazione del residuo non volatile	»	16.590
12) Separazione delle perline	»	55.230
13) Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58)	»	12.810
14) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53)	»	23.940
15) Esame miscroscopico delle perline	»	12.810
16) Indice di rifrazione delle perline	»	31.290
17) Scivolosità in laboratorio	»	23.940

Divisione materie plastiche.

18) Preparazione dei provini	»	23.940
19) Resistenza di un segnalimite alla prova di flessione	»	10.080
20) Resistenza di un segnalimite all'invecchiamento accelerato: per ogni ora	»	5.460
21) Resistenza agli agenti chimici	»	18.480
22) Resistenza all'infiammabilità	»	22.050
23) Resistenza alla gelività	»	18.480
24) Prova di trazione o flessione su materiale plastico o metallico	»	25.830
25) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento: per ogni provino	L.	3.780
26) Melt index	»	73.710
27) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora	»	12.180

Laboratorio «Prove speciali»

1) Determinazione del peso (norma UNI 3682) di un campione di guaina bituminosa armata	L.	9.240
2) Prova di trazione su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino	»	10.080
3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino	»	5.460
4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838, per ogni provino	»	5.460
5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata:		
a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, durata della prova 24 h	»	9.240
b) ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, per la durata di 24 h	»	7.770
c) ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante	»	1.890
6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatuta ambiente	»	7.350
7) Preparazione provini, per ogni provino	»	2.730

88A1867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa Assegnatari riforma fondiaria la Gioiosa - Società cooperativa a r.l., con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio avv. cav. Francesco Pellizzieri, il 13 settembre 1955, repertorio n. 18964, registo società n. 337 del tribunale di Locri, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Chianese Bruno, residente a Locri, via Don Vittorio.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa «Co.D.A.M. - Cooperativa dettaglianti altomolise - Società cooperativa a r.l., con sede in Isernia, costituita per rogito notaio dott.ssa Hèna Quaranta, in data 22 novembre 1973, repertorio n. 37093, registro società n. 324 del tribunale di Isernia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Santomarco Filomeno Liberato, residente in Isernia, via S. Lazzaro, 87.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa «Cooperativa appalti meridionali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo, in data 21 marzo 1980, repertorio n. 511, registro società n. 2145 del tribunale di Brindisi, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giocondo Lippolis, residente a Francavilla Fontana (Brindisi), via Gorizia, 23.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa Eta-Tau - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito notaio dott. Francesco Gibboni, in data 10 dicembre 1981, repertorio n. 1674, registro società n. 2019 del tribunale di Matera, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Dell'Acqua Anna Lucia, residente a Matera, via Schiavone n. 3.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa «La Marilina - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito notaio dott. prof. Vittorio Finizia, in data 14 febbraio 1983, repertorio n. 125574, registro società n. 5941 del tribunale di Foggia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Murgolo Lorenzo, residente a Cerignola (Foggia), via del Levante, ex statale 16.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 la società cooperativa «Su Zaffaranu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito notaio avv. Cesare Cherchi, il 18 luglio 1975, repertorio n. 38533, registro società n. 7204 del tribunale di Cagliari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Franco Mozzi, via F. Baracca n. 28, Iglesias (Cagliari).

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la società cooperativa mista «C.M.S. - Cooperativa manifatturiera di solidarietà - S.r.l.», con sede in Luino (Varese), costituita per rogito notaio dott.ssa Claudia Pisciotta, in data 15 luglio 1982, repertorio n. 26496, registro società n. 11222 del tribunale di Varese, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Villa, via Sempione, 14, Varese.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Cooperativa carico e scarico Angelino Carboni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Mario Demartini, il 6 giugno 1974, repertorio n. 156070, registro società n. 2379 del tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Monaco Vincenzo, residente in Sassari, viale San Francesco, 40.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1988 la società cooperativa «Laboratorio femminile A.C.L.I. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura, il 7 maggio 1961, repertorio n. 8.095, registro società n. 880 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Pau Pasqualina, residente ad Oristano, via Po, 18.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1988 la società cooperativa produzione e lavoro «Carroccio - cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Luigi Bellino, in data 8 febbraio 1979, repertorio n. 17/3, registro società n. 186093 del tribunale di Milano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Daniele Cesare Cerabino, corso Venezia, 41, 20121 Milano.

88A1932

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1981), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 4 e 5, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C.G. «Vino Nobile di Montepulciano»

Art. 1:

invariato.

Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il testo che segue:

«Art. 2. — Il "Vino Nobile di Montepulciano" deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese (Prugnolo Gentile): dal 60% all'80%;
Canaiolo Nero: dal 10% al 20%.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3:

invariato.

Si propone di sostituire il testo dell'art. 4 con il testo che segue:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Vino Nobile di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa di uva ammessa per la produzione di "Vino Nobile di Montepulciano" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo che segue:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate e completate nell'ambito della regione Toscana.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di imbottigliamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi al territorio della regione Toscana ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, devono assicurare al "Vino Nobile di Montepulciano" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno. Tale periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora per esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle botti in legno dovesse essere trasferito temporaneamente in contenitori di altro materiale per un periodo massimo di quindici giorni, è fatto obbligo di darne comunicazione all'ispettorato per la repressione delle frodi alimentari competente per territorio.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% di "Vino Nobile di Montepulciano" in contenitori diversi da usarsi per colmature.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" a "Vino Nobile di Montepulciano" nella misura massima del 15%. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da un'apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati».

Art. 6 e successivi:

invariati.

88A1926

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,200	1248,200	1248,20	1248,200	1248,20	1248,30	1248,400	1248,200	1248,200	1248,20
Marco germanico	744,050	744,050	744,40	744,050	744,05	744,02	744 —	744,050	744,050	744,05
Franco francese	218,970	218,970	218,90	218,970	218,970	218,95	218,930	218,970	218,970	218,97
Fiorino olandese	663,710	663,710	664 —	663,710	663,71	663,68	663,650	663,710	663,710	663,70
Franco belga	35,581	35,581	35,59	35,581	35,581	35,57	35,570	35,581	35,581	35,58
Lira sterlina	2336,750	2336,750	2339 —	2336,750	2336,75	2336,42	2336,100	2336,750	2336,750	2336,75
Lira irlandese	1986,100	1986,100	1987	1986,100	1986,10	1986,42	1986,750	1986,100	1986,100	—
Corona danese	193,150	193,150	193,20	193,150	193,15	193,14	193,140	193,150	193,150	193,15
Dracma	9,272	9,272	9,27	9,272	—	—	9,272	9,272	9,272	—
E.C.U.	1544,050	1544,050	1544,25	1544,050	1544,05	1544,02	1544 —	1544,050	1544,050	1544,05
Dollaro canadese	1013,400	1013,400	1013 —	1013,400	1013,40	1013,44	1013,490	1013,400	1013,400	1013,40
Yen giapponese	10,004	10,004	10,01	10,004	10,004	10 —	10,002	10,004	10,004	10 —
Franco svizzero	894,410	894,410	894,75	894,410	894,41	894,35	894,300	894,410	894,410	894,41
Scellino austriaco	105,835	105,835	105,85	105,835	105,835	105,83	105,831	105,835	105,835	105,83
Corona norvegese	202,410	202,410	202,40	202,410	202,410	202,41	202,420	202,410	202,410	202,41
Corona svedese	212,470	212,470	212,50	212,470	212,47	212,45	212,430	212,470	212,470	212,47
FIM	311,850	311,850	311,90	311,850	311,850	311,90	311,950	311,850	311,850	—
Escudo portoghese	9,050	9,050	9,10	9,050	9,05	9,06	9,088	9,050	9,050	9,05
Peseta spagnola	11,274	11,274	11,28	11,274	11,274	11,27	11,276	11,274	11,274	11,27
Dollaro australiano	955,300	955,300	955,50	955,300	955,30	955,15	955 —	955,300	955,300	955,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1248,300
Marco germanico	744,025
Franco francese	218,950
Fiorino olandese	663,680
Franco belga	35,575
Lira sterlina	2336,425
Lira irlandese	1986,425
Corona danese	193,145
Dracma	9,272
E.C.U.	1544,020
Dollaro canadese	1013,445
Yen giapponese	10,003
Franco svizzero	894,355
Scellino austriaco	105,833
Corona norvegese	202,415
Corona svedese	212,450
FIM	311,900
Escudo portoghese	9,069
Peseta spagnola	11,275
Dollaro australiano	955,150

Media dei titoli del 3 maggio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73 —
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,125
» » » » 1- 7-1983/88	100,475
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,725
» » » » 1-10-1983/88	100,850
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	102,500
» » » » 18-12-1985/90	99,625
» » » » 1- 1-1984/91	102,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,325
» » » » 1- 2-1984/91	102,700
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	101,025
» » » » 1- 9-1984/91	101,125
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	99,450
» » » » 18- 4-1986/92	98,850
» » » » 19- 5-1986/92	95,950
» » » » 20- 7-1987/92	98,150
» » » » 19- 8-1987/92	98,300
» » » » 18- 6-1986/93	95,100
» » » » 17- 7-1986/93	95,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,125
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 18-11-1987/93	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	98,350
» » » » 1- 3-1985/95	93,025
» » » » 1- 4-1985/95	92,900
» » » » 1- 5-1985/95	93,225
» » » » 1- 6-1985/95	92,800
» » » » 1- 7-1985/95	94,300
» » » » 1- 8-1985/95	93,825
» » » » 1- 9-1985/95	94 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,150
» » » » 1-11-1985/95	94,175
» » » » 1-12-1985/95	94,350
» » » » 1- 1-1986/96	94,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,025
» » » » 1- 4-1986/96	93,550
» » » » 1- 5-1986/96	93,550
» » » » 1- 6-1986/96	93,600
» » » » 1- 7-1986/96	93,950
» » » » 1- 8-1986/96	93,450
» » » » 1- 9-1986/96	93,400
» » » » 1-10-1986/96	93,375
» » » » 1-11-1986/96	93,400
» » » » 1-12-1986/96	93,975
» » » » 1- 1-1987/97	94,550
» » » » 1- 2-1987/97	94,525
» » » » 18- 2-1987/97	94,175
» » » » 1- 3-1987/97	93,675
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,150
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,150
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,975
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,150
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,450
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,125
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,100
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,950
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 11,50% 1-10-1990	99,750
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	96,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,125
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,975
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,450
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,825
» » » » 1983/90 11,50%	108,875
» » » » 1984/91 11,25%	109,375
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	106,325
» » » » 1985/93 9,75%	108,375
» » » » 1985/93 9,00%	104,600
» » » » 1985/93 8,75%	104,050
» » » » 1986/94 8,75%	103,850
» » » » 1986/94 6,90%	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03058

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 29 luglio 1988, semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 31 ottobre 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 28 aprile 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 aprile 1988, relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni fissata per il 29 aprile 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,56, quello dei buoni a centottantacinque giorni è di L. 94,98 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni è di L. 90,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A2038

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in una somma pari allo stipendio minimo mensile di un impiegato di prima categoria secondo i contratti di lavoro relativi agli impiegati del cantiere navale «Luigi Orlandi» di Livorno, disposto da Gino Del Fraro, con testamento olografo n. 1488 di repertorio, a rogito dott.ssa Marta Cavallini, notaio in Livorno.

88A1929

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ospedale maggiore di Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in 1/4 del saldo del libretto di risparmio della Banca commerciale italiana n. 65782100/64 del 5 maggio 1978 pari a L. 90.496.810, disposto da Carla Rognoni ved. Strazza con testamento olografo, n. 22076/2706 di repertorio, a rogito dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano.

88A1930

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «S. Gennaro e S. Aspreno», in Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 13, foglio n. 92, sulla proposta del Ministro dell'interno viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata «S. Gennaro e S. Aspreno», avente sede in Napoli.

88A1877

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note riportate in appendice al testo del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1988).

Nell'appendice al testo coordinato citato in epigrafe il testo vigente dell'art. 35 della legge n. 47/1985 [si veda al riguardo il riferimento alla nota *(a)* all'art. 4], è così rettificato: nel primo comma, secondo periodo, dove è scritto: «La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari *alla metà* dell'oblazione, quale prima rata.», leggasi: «La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad *un terzo* dell'oblazione, quale prima rata.».

88A1947

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c. m. 411100881060) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. **L. 800**